

COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE N° 114 del 05/10/2021

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023 (PTFP). DOTAZIONE ORGANICA- INTEGRAZIONE

L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di Ottobre alle ore 11:00, presso il Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco Francesca Brogi, la Giunta Comunale. In relazione al D.L. 18/2020 e alla relative disposizioni attuative i lavori della Giunta si svolgono con collegamento telefonico. Intervengono i Signori:

- n. 5 in sede, Sindaco Brogi Francesca, Bagnoli Massimiliano, Lazzeretti Roberta, Macchi Stefania, Vanni Francesco:
- n. 0 in collegamento

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Segretario Generale Dott. Salvatore Carminitana.

Intervengono i Signori:

<u>Nominativo</u>	Carica	Presenza
BROGI FRANCESCA	Sindaco	SI
BAGNOLI MASSIMILIANO	Vice Sindaco	SI
BROGI DAVID	Assessore	NO
LAZZERETTI ROBERTA	Assessore	SI
MACCHI STEFANIA	Assessore	SI
VANNI FRANCESCO	Assessore	SI

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di G.C. n° 134 del 29/12/2020 che ha approvato il "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 - verifica delle eccedenze - dotazione organica" e successivamente integrato con Delibera di G.C. n° 22 del 02/03/2021;

Visto che, si rende necessario intervenire ulteriormente ad integrare il PTFP in considerazione di sopravvenute esigenze nel corso dell'anno 2021:

- n. 1 adesione "pensione anticipata" con uscita il 1.12.2021;
- n. 1 raggiungimento limiti ordinamentali con uscita il 1.1.2022;

Tenuto conto che le cessazioni che interverranno nel corso della presente annualità, se non integrate con altro personale, non consentiranno di garantire la funzionalità e l'efficacia dell'azione amministrativa del Comune;

Dato atto inoltre che negli scorsi mesi si sono tenuti numerosi incontri tra SDS AVC-VDE, Azienda USL, Comuni e Unione Valdera al fine di individuare alcune soluzioni tecniche che potessero essere vagliate dalle Amministrazioni Comunali per consentire di usufruire dei contributi che la legge di bilancio 2021 mette a disposizione per l'incremento del livello qualitativo del servizio di assistenza sociale;

Considerato che l'assunzione diretta degli assistenti sociali da parte dei Comuni e dell'Unione Valdera è risultata essere la soluzione più efficace al raggiungimento dell'obiettivo di cui sopra;

Richiamate:

- la nota assunta al protocollo del Comune di Ponsacco in data 6/09/2021 con n° 22342 con la quale il Presidente della Società della Salute Alta Val di Cecina -Valdera chiede la disponibilità e il numero di assistenti sociali che gli Enti sono in grado di assumere e comandare alla Società della Salute stessa a far data dal 1 gennaio 2022;
- con mail del 7/09/2021 il Sindaco comunica alla Società della Salute la disponibilità del Comune di Ponsacco ad assumere nr. 3 assistenti sociali;

Precisato infine che per quanto riguarda l'assunzione di 1 dei 3 assistenti sociali:

- la medesima avviene in deroga a tutti i vincoli di legge in termini di assunzione così come previsto dall'art. 1 comma 801 della legge nr. 178 del 30/12/2020 (legge di Bilancio 2021) come di seguito riportato:

Art. 1 - Comma 801

In vigore dal 1 gennaio 2021

801. Per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27

<u>dicembre 2006, n. 296</u>, anche ai sensi dell'<u>articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.</u>

Ritenuto necessario procedere con l'integrazione del fabbisogno del personale (allegato C) e programmare le necessarie assunzioni di personale al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali del Comune;

Richiamato l'allegato B) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto relativo al calcolo del contenimento della spesa di personale;

Il Comune può assumere entro lo spazio finanziario di € 423.915,03

Rilevato che tra i posti che l'Amministrazione ha inserito nel PTFP 2021/2023 approvato con delibera di G.C. n° 134 del 29/12/2020 vi erano n° 2 posti di Specialista Amm.vo contabile cat. D – Area Amministrativa – Servizi Tributi e Sociale assunti mediante procedura concorsuale;

Atteso che nel contempo è necessario provvedere alla copertura di altro posto, nella medesima categoria D Specialista Amm.vo contabile, presso l'Area Amministrativa;

Rilevato inoltre che tra i posti inseriti nel suddetto piano vi erano anche n° 2 posti di Assistente Amm.vo contabile cat. C – Area Amministrativa – Servizi Ragioneria e Polizia Municipale assunti mediante procedura concorsuale;

Atteso che nel contempo è necessario provvedere alla copertura di altro posto, nella medesima categoria C Assistente Amm.vo contabile, presso l'Area Tecnica;

Rilevato infine che tra i posti inseriti nell'integrazione al presente Piano (All.C) è prevista un'assunzione di n° 1 posto di Collaboratore Amm.vo contabile cat. B3 – Area Amministrativa – Servizi Educativi mediante scorrimento di graduatoria;

Atteso che nel contempo è necessario provvedere alla copertura di altro posto, nella medesima categoria B3 Collaboratore Amm.vo contabile, presso l'Area Amministrativa;

Richiamato l'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come novellato dal d.l. 80/2021 convertito in legge 113/2021, che, con riferimento alle progressioni di carriera del personale mediante inquadramento nella categoria superiore, così dispone:

"(...) Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente."

Atteso, quindi, che la fonte legale consente, nel limite massimo del cinquanta per cento dei posti disponibili entro una certa categoria di inquadramento, di procedere alla copertura dei medesimi posti attraverso l'attivazione di una procedura comparativa riservata al solo personale interno in possesso dei necessari requisiti.

Rilevato che l'ente si è dotato di una regolazione di dettaglio della fattispecie mediante modifica del vigente Regolamento per le progressioni verticali e le selezioni interne, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 05.10.2021.

Rilevato inoltre che la finalità della norma, derogatoria del generale principio della concorsualità nell'accesso al pubblico impiego, è, nel contempo, valorizzare le professionalità interne presenti presso l'Amministrazione e garantire una più efficace ed efficiente copertura di posizioni che si ritiene motivatamente siano meglio presidiate ricorrendo a tali professionalità.

Ritenuto che:

- la copertura delle posizioni di "Specialista Amministrativo Contabile", cat. D Area Amministrativa, di "Assistente Tecnico" Cat C Area Tecnica e di "Collaboratore Amministrativo Contabile" Cat B3 Area Amministrativa, sia perseguita mediante l'utilizzo dello strumento della progressione di carriera in parola, in ragione della specifica qualificazione professionale, maturata in posizioni contigue, e del profilo esperienziale peculiare che il personale interno all'ente, dotato dei requisiti necessari, può garantire nella sua copertura;
- tale procedura sia conforme alla politica di valorizzazione del merito e della crescita professionale sottese alla normativa summenzionata, che vengono poste come priorità anche dall'Amministrazione comunale.

Dato atto che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio come attestati nel rendiconto della gestione 2020 e nel bilancio di previsione 2021/2023;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della 1. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della 1. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2021/2023;
- l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 02.03.2021 il piano di azioni positive per il triennio 2021/2023;
- ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con delibera di G.C. n° 22 del 02.03.2021;
- questo ente ha adottato il Piano della Performance/Peg/Piano degli Obiettivi in data 13.04.2021;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del d.l 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 29/11/2008, n. 185;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

Richiamato l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui "Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato

dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente";

Atteso che con proprio verbale il Collegio dei Revisori dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente (allegato F);

Visto il d.lgs. 267/2000;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000, dal Responsabile del Servizio personale, per quanto attiene la regolarità tecnica dell'atto;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio contabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1 del TUEL 267/2000, in ordine alla regolarità contabile;

Tutto ciò premesso

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

- 1. Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
- 2. Di approvare l'integrazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2021/2023 Dotazione organica come da allegato C):
- 3. Di approvare lo schema riassuntivo Allegato E2) nel quale si evince che le assunzioni previste con il presente atto e la dotazione organica risultate rispettano il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006.
- 4. Di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2021 e del bilancio pluriennale.
- 5. Di dare atto che per quanto riguarda l'assunzione di n° 2 Assistenti Sociali la medesima avviene in deroga a tutti i vincoli in termini di assunzione così come dettagliatamente indicato in premessa e gli oneri relativi alla corrispondente spesa saranno rimborsate interamente dalla Società della salute;
- 6. Di dare atto che per quanto riguarda l'assunzione di n° 1 Assistente Sociale la medesima avviene in deroga a tutti i vincoli in termini di assunzione così come dettagliatamente indicato in premessa e gli oneri relativi alla corrispondente spesa saranno rimborsate interamente dal Ministero;
- 7. Di dare mandato all'Ufficio Personale di procedere con tutti gli atti necessari per la formalizzazione delle assunzioni di cui sopra nonché di tutti gli adempimenti conseguenti.
- 8. Di provvedere ad inviare Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto a SICO entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art. 6-ter comma 5 del d.lgs. 165/2001, per

cui "Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.".

- 9. Di approvare gli allegati A, B, C, D, E1, E2, F che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 10. Di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU.
- 11. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n. 267/2000, il presente atto immediatamente eseguibile con votazione unanime".

Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco Francesca Brogi Segretario Generale Dott. Salvatore Carminitana